

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

55.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sui lavori della Commissione:</b>			
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .....	4	Mellini ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414);	
Fracchia Bruno .....	3	Nicotra ed altri: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775);	
Nicotra Benedetto Vincenzo .....	4	Gargani: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140);	
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .....	4	Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219);	
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>			
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2441);			
Tatarella ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali (242);			

PAG.	PAG.
Fracchia ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149);	Vairo Gaetano ..... 13
Fiandrotti: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623);	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ..... 5, 11
Staiti di Cuddia delle Chiuse: Modifiche ed integrazione dell'articolo 312 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019);	<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):
Battistuzzi ed altri: Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516) ..... 4	Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1707-B) ..... 15
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .... 4, 6, 14, 15	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> ..... 15, 16 17, 18 20
Fracchia Bruno ..... 12	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria ..... 16, 18
Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> ..... 5, 10	Fracchia Bruno ..... 19
Pedrazzi Cipolla Anna Maria ..... 14, 15	Guidetti Serra Bianca ..... 18
	Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i> .. 17, 18, 19
	Pedrazzi Cipolla Anna Maria ..... 18
	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ..... 15, 17, 18

**La seduta comincia alle 17.**

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Sui lavori della Commissione.**

BRUNO FRACCHIA. Intervengo brevemente per chiedere, a nome del gruppo comunista, al ministro Vassalli di riferire al più presto, possibilmente nella giornata di domani, sull'applicazione della legge n. 30 del 1989, la quale, come noto, entra in vigore oggi. Occorre, infatti, che vengano chiarite le condizioni nelle quali ciò avviene.

In sintesi, esistono due problemi principali. Il primo concerne la ventilata proposta — da noi contestata in via di legittimità — di applicazione dell'articolo 41 della legge sull'ordinamento giudiziario per la eventuale soppressione delle sezioni distaccate di cui alla tabella B della predetta legge n. 30.

L'applicazione del citato articolo 41 consentirebbe, secondo l'autorevole parere del ministro Vassalli, la soppressione delle sezioni distaccate, istituite con la legge n. 30, per mezzo di un atto sublegislativo. Tale interpretazione, a nostro avviso, va contestata poiché l'articolo 41 si riferisce alle vecchie sedi distaccate di cui alla tabella C, e non alle sezioni distaccate.

Aggiungo, inoltre, una considerazione di opportunità politica. Non mi pare corretto sopprimere con atto sublegislativo quelle stesse sezioni distaccate appro-

vate solo due mesi or sono con legge formale.

Vi è un secondo problema concernente la competenza in campo civile e penale, e per materie amministrative e delle sezioni distaccate istituite con la legge n. 30. Dopo la nota circolare del CSM, che abbiamo avuto modo di sottoporre a vaglio critico, vorremmo ora sapere più precisamente in base a quali istruzioni hanno cominciato stamane a funzionare tali sezioni.

Sorgono notevoli perplessità in proposito, non soltanto in relazione ai problemi di sovraccarico nel lavoro delle preture, in particolare di quelle delle maggiori città (risulta, per esempio, un fortissimo accentramento di lavoro nella pretura di Napoli, che può comportare un notevole aggravio delle sue disfunzioni). D'altro canto, siamo costretti ad osservare che appare alquanto strano che una pretura si comporti in maniera differente da un'altra o che una sezione distaccata abbia competenze, specialmente in campo amministrativo, (ma non solo in esso) diverse da quelle delle altre sezioni distaccate; anche in questo ambito deve essere sempre tenuto presente il principio del giudice naturale.

Nel corso del dibattito sulla legge n. 30, il ministro di grazia e giustizia ebbe ad assicurare, con frasi che sicuramente non possono essere equivocate, che non si sarebbe intervenuti sul problema della competenza territoriale; a nostro avviso, però, considerando le sezioni distaccate una semplice articolazione territoriale, l'attribuzione ad esse della giurisdizione non avviene più in base al principio della competenza per territorio, ma

secondo altri principi non uniformi e suscettibili di contestazione.

Essendo i due problemi cui ho accennato molto gravi, rinnovo la richiesta al ministro di riferire quanto prima possibile, compatibilmente con i suoi impegni, in ordine all'applicazione della legge n. 30. Su di essa il gruppo comunista espresse un voto contrario, ma poiché si tratta ormai di una legge dello Stato è opportuno che venga applicata in maniera adeguata ed in conformità ai principi del nostro ordinamento giuridico.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dichiaro disponibile a riferire sulle questioni sollevate dall'onorevole Fracchia, ma devo fare presente che ciò non mi sarà possibile domani mattina, in quanto sarò impegnato nelle risposte ad interrogazioni ed interpellanze sui casi Garofalo, Tortora, Giubergia (su quest'ultimo ho già scritto « volumi » di risposte scritte) e così via. Cercherò, pertanto, di riferire il più presto possibile.

Desidero comunque assicurare all'onorevole Fracchia che in relazione al primo punto da lui sollevato non vi è alcun elemento pregiudiziale in senso assoluto, mentre per il secondo è stato provveduto attraverso una circolare di cui illustrerò successivamente i contenuti.

PRESIDENTE. Prendo atto della disponibilità manifestata dal ministro Vassalli, con il quale successivamente concorderemo la data in cui egli potrà rendere le proprie comunicazioni.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Desidero segnalare alla presidenza l'opportunità che a tali comunicazioni del ministro sia abbinata la discussione della risoluzione n. 7-00259, relativa all'attuazione della legge n. 30 del 1989, presentata dal gruppo democristiano.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica**

**amministrazione (2441); e delle proposte di legge Tatarella ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali (242); Mellini ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414); Nicotra ed altri: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775); Gargani: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219); Fracchia ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149); Fiandrotti: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623); Staiti di Cuddia delle Chiuse: Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019); Battistuzzi ed altri: Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri: « Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali »; Mellini ed altri: « Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche

funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione»; Nicotra ed altri: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione»; Gargani: « Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione»; Andò ed altri: « Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione»; Fracchia ed altri: « Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione»; Fiandrotti: « Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio»; Staiti di Cuddia delle Chiuse: « Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito»; Battistuzzi ed altri: « Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive ».

Ricordo che nella seduta del 26 aprile scorso si era conclusa la discussione sulle linee generali.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA**, *Relatore*. Ritengo che la migliore risposta alle perplessità che i colleghi hanno manifestato possa senz'altro da me essere fornita in sede di esame dell'articolato.

**GIULIANO VASSALLI**, *Ministro di grazia e giustizia*. Date le considerazioni svolte dall'onorevole relatore, conterrò il mio intervento in un breve spazio di tempo. Ero convinto che le dichiarazioni da me rese su invito del presidente Rognoni nella seduta del 20 aprile scorso — nonostante la fretta dovuta all'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea — avessero sostanzialmente esaurito tutte le questioni. Al contrario, ho dovuto constatare che così non è stato, poiché il successivo 26 aprile si è

svolta un'ampia ed interessante discussione, alla quale non ho potuto partecipare in quanto mi trovavo all'estero in missione.

Tuttavia ciò non mi induce a mutare il mio orientamento in merito ai tre punti sui quali mi ero soffermato originariamente, e cioè: un atteggiamento remissivo sul problema della cosiddetta concussione ambientale (salvo le modifiche dell'entità della pena, che può benissimo essere elevata); un atteggiamento di opposizione — purtroppo, onorevole Nicotra — rispetto alla volontà di mettere in primo piano la figura del corruttore anziché quella del corrotto, contrariamente al codice vigente ed alla stessa intitolazione del provvedimento, che concerne i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; infine, una posizione incerta, che dovrà essere chiarita durante l'esame degli articoli, a proposito del peculato per distrazione, dell'interesse privato ed altri reati.

Per quanto riguarda il peculato per distrazione il disegno di legge governativo, che riprende il progetto Martinazzoli del 1985, abolisce tale figura, trasferendola integralmente in quella di abuso di ufficio. Non posso negare che talune osservazioni dell'onorevole Mellini, che ho avuto modo di leggere nel resoconto stenografico della seduta del 26 aprile scorso, abbiano un certo peso e perciò mi riprometto di richiamarle in sede di esame dell'articolato.

In relazione al reato di interesse privato, si deve ammettere che si sono creati spazi di incertezza ed indeterminazione, cui il relatore ha fatto riferimento; mi rendo conto che l'evoluzione va nel senso della sua soppressione e sostituzione con un reato qualificato di abuso. A questo proposito, poiché ho avuto modo di leggere l'emendamento dell'onorevole Mellini, mi riservo di approfondire la questione man mano che affronteremo la tematica dei singoli articoli. Lo stesso dicasi per il reato di omissione di atti di ufficio.

Ho fatto queste precisazioni perché si potrebbe determinare l'eventualità da parte del Governo di presentare propri emendamenti, che non sarebbero stati necessari se fossimo partiti dall'esame del testo governativo e non da quello elaborato dalla Commissione in sede referente.

Desidero precisare che il Governo non dimentica che la riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione deve perseguire un duplice scopo. Il primo concerne il delitto di concussione e di corruzione, per il quale si tratta di trovare le modalità per una repressione più efficace ed anche più severa di quella attuale e il secondo riguarda gli altri delitti (di peculato, interesse privato, abuso, omissione di atti di ufficio o altri), per i quali si tratta invece di razionalizzare le rispettive figure, che nella interpretazione giurisprudenziale e nella pratica troppe volte si sono rivelate di difficile o di possibile ingiusta applicazione. Si tratta, dunque, di due intenti diversi a seconda dei gruppi di reati: rafforzare la prevenzione e la repressione e, nel secondo caso, razionalizzare la configurazione dei reati stessi.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore, onorevole Nicotra, aveva proposto di assumere come testo-base il testo unificato già elaborato dalla Commissione in sede referente, del quale do lettura:

## ART. 1.

1. L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 314. — (*Peculato*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo uffici o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa ».

## ART. 2.

1. L'articolo 316 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — (*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

## ART. 3.

1. Dopo l'articolo 316 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 316-bis. — (*Malversazione a danno dello Stato*). — Il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, che avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di pubblico interesse per l'economia nazionale nel settore dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo, ovvero concernenti l'istruzione e la formazione professionale, la sanità o l'assistenza sociale, li distrae a profitto proprio o altrui ovvero li impiega nella realizzazione di iniziative estranee alla destinazione stabilita è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ».

## ART. 4.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — (*Concussione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pub-

blico servizio che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni ».

## ART. 5.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — (*Corruzione per un atto d'ufficio*). — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale che accetta, perché questi compia un atto del suo ufficio è punito con la reclusione sino a cinque anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale.

La stessa pena si applica altresì quando il denaro o altra utilità sono destinati ad un terzo ».

## ART. 6.

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (*Corruzione*). — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale che accetta, perché questi ometta o ritardi un atto del suo ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale.

La stessa pena si applica altresì quando il denaro o altra utilità sono destinati ad un terzo ».

## ART. 7.

1. Dopo l'articolo 319 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 319-bis. — (*Circostanze aggravanti*). — La pena è aumentata se il fatto di

cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene ».

## ART. 8.

1. Dopo l'articolo 319-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 319-ter. — (*Corruzione in atti giudiziari*). — Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo la pena è della reclusione da sei a venti anni ».

## ART. 9.

1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*). — Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo ».

## ART. 10.

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (*Istigazione alla corruzione*). — Chiunque offre o promette denaro

od altra utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo ad omettere o ritardare un atto di ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319 ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato a compiere un atto del proprio ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318 ridotta di un terzo.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per una delle finalità indicate dagli articoli 318 o 319 ».

## ART. 11.

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323. — (*Abuso d'ufficio*). — Il pubblico ufficiale che, abusando della sua funzione, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio ovvero arreca ad altri un danno è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se il vantaggio ingiusto o il danno sono di natura patrimoniale la pena è della reclusione da uno a quattro anni ».

## ART. 12.

1. Dopo l'articolo 323 del codice penale aggiungere il seguente:

« ART. 323-bis. — (*Distrazione commessa da persona incaricata di un pubblico servizio*). — Le disposizioni dell'articolo 323 si applicano anche alle persone incaricate di un pubblico servizio quando il fatto consiste nella distrazione di denaro o altra cosa mobile di cui la persona abbia il possesso per ragioni del suo servizio, ma le pene sono diminuite ».

## ART. 13.

1. Dopo l'articolo 323-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 323-ter. — (*Circostanza attenuante*). — Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite ».

## ART. 14.

1. L'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 326. — (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*). — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto si applica la pena della reclusione fino a due anni ».

## ART. 15.

1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 328. — (*Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che inde-

bitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia ».

## ART. 16.

1. All'articolo 30 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Appartiene altresì al tribunale la cognizione dei delitti, consumati o tentati, previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330 primo comma, 333, 334 e 335 ».

## ART. 17.

1. L'articolo 357 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 357. — (*Nozione del pubblico ufficiale*). — Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

È pubblica la funzione amministrativa che è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.

Essa è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svol-

gersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi ».

## ART. 18.

1. L'articolo 358 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 358. — (*Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio*). — Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ».

## ART. 19.

1. Gli articoli 315, 321 e 324 del codice penale sono abrogati.

Pongo in votazione la proposta avanzata dal relatore di assumere il testo unificato elaborato in sede referente come testo base.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Al primo articolo, di cui precedentemente ho dato lettura, sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

## ART. 1.

1. L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 314. — (*Peculato*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragioni del proprio ufficio il possesso di denaro o di altra

cosa mobile, appartenente alla pubblica amministrazione, se ne appropriata, ovvero la distrae a favore di un terzo, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna comporta la interdizione temporanea ».

*Conseguentemente, all'articolo 19, aggiungere la parola 315.*

1. 1.

Mellini.

*Sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

Si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa è questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

1. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Ciconte, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante, Bargone.

*Sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

Si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni quando il colpevole ha fatto uso momentaneo della cosa.

1. 3.

Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Pedrazzi Cipolla, Ciconte, Orlandi, Recchia, Trabacchi, Vacca, Turco, Violante.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

La stessa pena si applica nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato del

pubblico servizio, abbiano utilizzato, a proprio vantaggio, la prestazione d'opera di soggetti dipendenti dalla stessa amministrazione cui appartiene l'ufficio o il servizio.

1. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Bargone, Ciconte, Fracchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante, Orlandi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 315 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — (*Illecita destinazione di pubbliche risorse*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragioni del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altre pubbliche risorse vincolate dalla legge, o da un atto amministrativo di un altro ente pubblico, al perseguimento di uno scopo determinato, li utilizza per il soddisfacimento di finalità pubbliche diverse da quelle stabilite, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

*Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere la parola: 315.*

1. 01.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Orlandi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Con la nuova formulazione dell'articolo 314 del codice penale, contenuta nell'articolo 1 del testo al nostro esame, scompare in pratica il reato di peculato per distrazione.

Nel secondo comma vi è un'attenuante, nel senso che qualora l'appropriazione sia stata momentanea, nel caso cioè

di reato d'uso, la pena viene ridotta e stabilita da sei mesi a tre anni. L'articolo 1 del testo elaborato in sede referente ricalca quello originario del disegno di legge governativo, con la differenza che quest'ultimo, nel caso in cui « il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa, e questa dopo l'uso momentaneo è stata restituita », prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati a tale articolo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1. 2 — che propone semplicemente una modifica della pena prevista dal comma 2 — la cui approvazione peraltro determinerebbe l'assorbimento dell'emendamento 1. 3.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1. 4. Vorrei osservare a questo proposito che, pur rispettando le autonome determinazioni dei gruppi parlamentari, tale materia non rientra nel testo elaborato in sede referente. Il suo inserimento, pertanto, comporterebbe una modifica dell'intesa tra i gruppi che ha consentito il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Qualsiasi stravolgimento del testo elaborato in sede referente indurrebbe il gruppo della democrazia cristiana a revocare il proprio assenso alla sede legislativa ed a richiedere conseguentemente la rimessione in Assemblea del provvedimento, poiché verrebbe meno quel consenso di massima tra i gruppi che, su un tema così importante e delicato, costituisce la premessa per il procedimento in Commissione in sede legislativa.

D'altra parte, nella scorsa legislatura un'analoga proposta vide la netta contrarietà dell'allora ministro guardasigilli, onorevole Martinazzoli e del relatore, senatore Pontello, oltre che di tutti i gruppi politici.

Con questo provvedimento intendiamo curare alcuni mali della pubblica amministrazione, ma con la modifica proposta nell'emendamento 1. 4 ne produrremmo altri. Infatti, daremmo la possibilità al

dependente momentaneamente utilizzato per battere a macchina una lettera privata del sindaco o di altro pubblico amministratore di ricattarlo per ottenere una promozione od un altro vantaggio.

La gravità di una simile conseguenza mi induce ad esprimere parere contrario sull'emendamento 1. 4.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1. 2 che assorbirebbe l'emendamento 1. 3.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 4, i miei uffici manifestano un orientamento contrario per l'impropria assimilazione in esso operata tra il concetto di appropriazione di cose e quello di un'imprecisata « prestazione d'opera ».

Su questo argomento ho letto recentemente un articolo che dimostra la inapplicabilità in questa fattispecie del concetto di energia lavorativa, che darebbe luogo a gravi controversie giurisprudenziali.

Nella scorsa legislatura, come senatore, presentai un progetto di legge nel quale si prevedeva una fattispecie analoga a quella proposta dall'emendamento in esame. Tale iniziativa suscitò una sorta di insurrezione dottrinale e perplessità di ogni specie in ordine al timore, espresso anche dalle forze politiche, di possibili abusi consistenti in incriminazioni per atti di lieve entità. Ad esempio, si sostiene che potrebbe incorrere in questo reato anche chi mandi un autista ad effettuare una commissione.

Esiste, quindi, il pericolo di abusi in conseguenza della esasperazione, a livello di persecuzioni giudiziarie, di conflitti, soprattutto in sede locale, che turberebbero lo stesso corso della giustizia aggravandone il già pesante carico.

Pertanto, gli uffici del Ministero sono decisamente contrari per ragioni di diritto all'emendamento 1. 4, perché non è possibile sostituire il concetto di appropriazione di cose con quello di utilizzo di energia lavorativa.

Poiché a suo tempo avevo ipotizzato un reato di questo genere, anche se nel quadro di un ridimensionamento della figura del peculato generale e della formulazione di peculati minori in vista del rafforzamento dei principi di tipicità delle fattispecie e di legalità, non esprimo parere contrario e mi rimetto alle decisioni della Commissione.

BRUNO FRACCHIA. Prima di entrare nel merito e di motivare il voto del gruppo comunista sugli emendamenti 1. 2 e 1. 4 ritengo opportuno sottolineare che siamo arrivati al « dunque » del nostro lavoro, nel senso che dobbiamo ricorrere al nostro senso di responsabilità e alla consapevolezza dell'enorme importanza del lavoro che svolgiamo. Pur essendo consci del fatto che il provvedimento sarà poi sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento, non possiamo procedere con disinvoltura, in quanto stiamo affrontando una delle materie più rilevanti del nostro diritto penale, una riforma estremamente importante e difficile, al punto che ogni giudizio liquidatorio sulla normativa che si intende introdurre appare avventato e troppo semplicistico.

Ho molto apprezzato la perplessità e la difficoltà con le quali ha espresso il proprio parere il ministro Vassalli, il cui senso di responsabilità e la cui consapevolezza sono certamente indiscutibili. Proprio per questo, nel prosieguo dell'esame del provvedimento potranno registrarsi divergenze all'interno dei gruppi. La sede legislativa, infatti, non è un concerto omogeneo di voci tutte confluenti su soluzioni già definite; la stessa elaborazione del testo da parte della Commissione in sede referente è stata accompagnata da una serie di riserve, tra cui quella riferita all'emendamento 1. 4, sul cui contenuto la collega Finocchiaro Fidelbo, che è prima firmataria, si è intrattenuta più volte ed ha espresso i propri convincimenti sui quali ritornerò.

Noi non ci stupiremo se in alcune occasioni si verificheranno talune divergenze e, come gruppo di opposizione, non

ne trarremo — se non in situazioni assolutamente intollerabili ed insuperabili — la conseguenza di chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento solo perché la nostra impostazione risulterà minoritaria. Non vorrei tuttavia che, come sovente accade in questa Commissione in sede referente, la maggioranza, che è assente e non presenzia ai lavori, pretendesse ad un certo punto lo « squagliamento » dell'opposizione, la quale del resto oggi, in occasione dell'esame di un provvedimento di particolare importanza, non è presente a ranghi compatti.

In proposito mi permetto di rilevare che, pur essendo la nostra presenza forse al di sotto di quanto si potrebbe richiedere in una discussione corretta ed approfondita della normativa in esame, non per questo dobbiamo assentarci o addirittura accettare l'impostazione della maggioranza solo perché quest'ultima non è presente. Mi pare che non sia consentito al relatore (che, guarda caso, è anche capogruppo in questa Commissione della democrazia cristiana) minacciare, ancor prima di essere entrati nel merito della vicenda, la revoca della sede legislativa.

Abbiamo lavorato assiduamente nel Comitato ristretto nominato durante l'esame in sede referente. Tutto si potrà dire del gruppo comunista, ma non che esso non abbia lavorato (non mi riferisco alla qualità del lavoro, sulla quale siamo tutti giudici interessati); non è possibile muovere a noi siffatto rilievo. Ribadiamo la nostra intenzione di pervenire alla riforma; sia ben chiaro che se il provvedimento verrà approvato lo sarà in Commissione in sede legislativa, essendo lontana da noi la possibilità pratica (non dico regolamentare) di giungere all'approvazione in Assemblea.

Mi auguro che l'onorevole Nicotra rifletta sulle sue affermazioni e prenda in considerazione le necessità politiche e reali della riforma, delle quali nessuno — noi per primi — può dubitare; il testo, che è stato elaborato anche grazie al nostro contributo, innova profondamente la materia.

Ciò premesso, desidero entrare nel merito degli emendamenti. Come ho già ricordato, l'onorevole Finocchiaro Fidelbo durante l'esame in sede referente ha insistito moltissimo sulla questione delle energie lavorative. Sono giuste le preoccupazioni espresse dal ministro Vassalli, il quale, riferendosi alla più accreditata dottrina, ha osservato che l'equiparazione delle energie lavorative alla cosa mobile è questione molto problematica, su cui la stessa dottrina è divisa. In proposito, aggiungo a questa prima osservazione la seguente: non abbiamo unificato le ipotesi, ma le abbiamo distinte, proprio perché siamo consapevoli dell'impossibilità di equiparare le energie lavorative al denaro o ad altra cosa mobile. Il bene protetto resta le energie lavorative, sulla cui qualificazione dal punto di vista giuridico il dibattito in dottrina potrà proseguire. Noi non facciamo dottrina, ma proprio perché facciamo tesoro di essa manteniamo distinte le due ipotesi e sanzioniamo quella riguardante l'energia lavorativa con una pena minima.

Si tratta, signor ministro, della stessa pena minima che abbiamo riferito all'uso momentaneo della cosa e all'immediata restituzione; la nostra decisione deriva dal fatto che, in base al nuovo codice di procedura penale, il minimo di pena di un anno consente di pervenire alla fase dibattimentale, mentre ciò non sarebbe possibile con una pena inferiore; va inoltre considerato il concorso evidente e possibilissimo, nella maggior parte dei casi naturale, delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62 del codice penale (danno patrimoniale di speciale tenuità e risarcimento del danno) e delle attenuanti generiche previste dall'articolo 62-bis. A nostro avviso, tale minimo potrebbe essere abbassato a sei mesi, ma con le conseguenze di cui ho parlato e che occorre prendere in considerazione.

Affronto ora un'altra questione con riferimento all'emendamento 1. 4. Ho già parlato dei motivi che sconsiglierebbero l'acorpamento, nell'ambito dei beni protetti, delle fattispecie relative al denaro o altra cosa mobile ed alle energie lavorative.

Devo aggiungere che non riteniamo plausibile l'argomentazione secondo cui non possono essere sanzionati penalmente comportamenti troppo diffusi. In sostanza, si afferma che l'introduzione del peculato avente per oggetto le energie lavorative andrebbe respinta perché, pur riguardando un comportamento illecito, (che quindi, come tale, costituisce reato) tenderebbe a colpire un fenomeno eccessivamente diffuso. Sulla base di questa constatazione, si adduce che tutta una serie di ipotesi potrebbero essere facilmente soggette a speculazioni di vario tipo, motivo per cui non sarebbe possibile sanzionarle.

Da parte nostra, riteniamo che questa norma cada in un contesto che non soltanto la riceve, ma che « deve » riceverla. Una simile previsione, formulata nei termini proposti all'interno dell'emendamento 1. 4, potrebbe rappresentare il suggello di un avvio positivo della riforma nel suo complesso, il segno che questo provvedimento non viene approvato soltanto per noi stessi o soltanto a fini di depenalizzazione, ma per incidere in un contesto sociale, politico e di costume. Sarebbe, in altri termini, un vero e proprio atto di coraggio presentarsi con questo biglietto da visita; esso non può essere interpretato, signor ministro, come una presa di posizione di carattere retorico, poiché lei stesso ne ha riconfermata la validità parlando della grande diffusione dei comportamenti cui si fa riferimento. Ora, dal momento che si tratta di azioni riprovevoli, devono essere sanzionate; la pena che proponiamo è quella minima che possa essere collegata ad una forma, anche attenuata, di peculato.

GAETANO VAIRO. Vorrei esprimere alcune considerazioni sull'ordine dei lavori.

I diversi gruppi parlamentari rappresentati in Commissione hanno manifestato una comune coscienza delle difficoltà inerenti all'elaborazione del provvedimento all'esame e della sua importanza politica, sociale e giuridica; tutto ciò è stato opportunamente evidenziato anche dall'onorevole Fracchia. Da parte mia, in-

tendo sottolineare il senso di responsabilità che ha caratterizzato il comportamento del gruppo democristiano durante l'esame in sede referente; al tempo stesso, è innegabile l'autentico impegno profuso nel medesimo contesto dal gruppo comunista, non inferiore o superiore, ma di pari dignità rispetto all'azione positiva delle altre rappresentanze politiche. Tutto ciò ha fatto sì che la Commissione in sede referente si riconoscesse in un testo che rappresenta il punto di convergenza delle valutazioni e della sensibilità dei diversi gruppi parlamentari. Su questo siamo d'accordo.

Dissentiamo, invece, sull'effettiva esistenza di un presunto stato di disagio all'interno del gruppo democristiano, il quale — come sostengono i colleghi comunisti — denuncerebbe la preoccupazione di non vedersi compattato in questa sede nell'ambito di una solida maggioranza. In realtà, se l'onorevole Nicotra ha manifestato alcune perplessità, esse vanno collegate al contenuto degli emendamenti presentati, poiché questi ultimi non sono tesi ad introdurre semplici integrazioni formali all'impianto del testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente, ma ad apportare modifiche sostanziali.

Il ministro Vassalli ha opportunamente espresso, nella sua riconosciuta saggezza, in sede di formulazione del parere sull'emendamento 1. 4, le difficoltà presenti all'interno di quell'impostazione, evidenziando gli aspetti positivi e quelli negativi conseguenti all'introduzione di una simile norma.

Il gruppo della democrazia cristiana non può rimanere insensibile alla tanto diffusa, e pessima, abitudine di sfruttare l'altrui prestazione d'opera per fini propri, ma intende farsi anche carico della possibile esasperazione interpretativa di fenomeni che sfuggono dal quadro generale delle ipotesi di delitto contro la pubblica amministrazione. In questo senso, mi sembra estremamente pertinente il caso tipico, richiamato dall'onorevole Nicotra, di una prestazione fornita nell'ambito dell'attività d'ufficio, suscettibile di essere utilizzata a fini ricattatori; questo esempio ci fa constatare come l'effettiva

esistenza di un vero e proprio vantaggio non aiuti a superare la difficoltà tecnica costituita da una serie di limiti applicativi in senso ermeneutico. D'altra parte, abbiamo anche fatto presente i problemi legati all'aspetto della diffusione di questo genere di fenomeni.

Le osservazioni di merito sugli emendamenti in esame non vogliono costituire un appunto avanzato nei confronti del gruppo comunista, ma tengono conto delle implicazioni sostanziali di alcune proposte di modifica; i relativi problemi rischiano di ripercuotersi in maniera preoccupante sullo stesso andamento dei nostri lavori.

A questo punto, a nome del gruppo della democrazia cristiana, mi permetto di chiedere al presidente, al ministro Vassalli ed agli onorevoli colleghi di acconsentire ad una pausa di riflessione, non motivata soltanto dall'emendamento attualmente al nostro esame, ma da tutta una serie di questioni che potrebbero aprirsi nell'ambito della fase di discussione sull'articolato (noto, per esempio, che un altro emendamento riguarda una ipotesi criminosa che la Commissione in sede referente aveva deciso di escludere dal testo unificato dopo un opportuno esame). In questo senso, ritengo necessario fino a domani mattina un momento di meditazione che ci metta in condizione di riprendere la discussione in termini più costruttivi.

**PRESIDENTE.** Desidererei conoscere il parere dei rappresentanti dei vari gruppi presenti in Commissione sulla proposta sull'ordine dei lavori dell'onorevole Vairo.

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** A nome del gruppo comunista, dichiaro di non avere una posizione pregiudizialmente contraria alla proposta formulata dall'onorevole Vairo. Del resto, lo stesso andamento dell'esame del provvedimento e l'insorgere di talune difficoltà stanno dimostrando la notevole complessità della materia: non saranno certamente ventiquattro o quarantotto ore a pregiudicare la possibilità di un rapido iter.

Naturalmente, non intendiamo impedire ai colleghi un'opportuna valutazione delle proposte di modifica, ma desideriamo sottolineare per correttezza che i nostri emendamenti, fino a quello a firma Finocchiaro Fidelbo ed altri, 1. 01, sono stati presentati durante la scorsa seduta e non oggi, tant'è vero che il ministro è già in grado di esprimere il parere. Pertanto, i problemi di cui si discute possono interessare soltanto gli emendamenti presentati successivamente.

Solo per correttezza, desidero precisare che le proposte di modifica presentate dal mio gruppo non sono nuove per i colleghi.

Non abbiamo nulla in contrario ad accogliere la richiesta avanzata dall'onorevole Vairo di consentire un'ulteriore pausa di riflessione, per agevolare lo svolgimento di un buon lavoro da condurre con il più ampio consenso possibile.

Desidero anche precisare che la Commissione non può limitare la sua funzione ad una mera ratifica del testo, pur pregevolissimo, elaborato in sede referente; essa deve compiere un'ultima, serena ed approfondita analisi del testo, prima che questo sia sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Come sottolineava l'onorevole Vairo, la sede legislativa impone a tutti una particolare riflessione.

Ricordo ancora che in base al calendario concordato si era stabilito di procedere nella giornata odierna all'esame del provvedimento riguardante i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, di occuparci domani e giovedì, rispettivamente, delle modifiche alla legge Rognoni-La Torre e del gratuito patrocinio. Pregherei la presidenza, il Governo e i gruppi di mantenere invariata la programmazione che era stata concertata; converrà dunque rinviare l'esame del provvedimento a martedì prossimo o ad un momento successivo allo svolgimento dei congressi.

**PRESIDENTE.** Credo che, attesa la complessità della materia, si configuri l'opportunità di riflettere sugli emenda-

menti presentati dal gruppo comunista, anche perché il rinvio di qualche ora non è tale da arrecare danno alcuno.

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Desidero precisare che il gruppo comunista ritiene di aver dato il suo contributo all'esame del provvedimento con la presentazione odierna degli emendamenti, per cui non intende proporre ulteriori modifiche. Se altri gruppi vorranno presentare a loro volta i loro emendamenti, ciò servirà eventualmente per avere un quadro complessivo.

**PRESIDENTE.** Ritengo di dover rinviare il seguito della discussione ad altra seduta da stabilire in sede di ufficio di presidenza.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1707-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti », già approvato dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 20 luglio 1988 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1989.

Il relatore, onorevole Nicotra, nella seduta del 27 aprile 1989 ha riferito sulle modificazioni apportate dalla II Commissione del Senato.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla II Commissione del Senato.

**ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.** Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento proveniente dal Senato reca alcune sostanziali novità rispetto al testo approvato da questa Commissione.

Non mi riferisco soltanto agli articoli 1 e 3 introdotti per modificare rispettivamente gli attuali articoli 59 e 118 del codice penale; penso soprattutto alle limitazioni degli effetti della sospensione condizionale della pena, che in questa Commissione si era ritenuto di estendere solo alle pene accessorie. Viceversa, nel testo approvato dal Senato essi riguardano anche gli altri effetti penali della condanna, salve le obbligazioni civili derivanti dal reato.

Un'ulteriore innovazione concerne il meccanismo della destituzione a seguito di procedimento disciplinare, per il quale il Senato ha adottato una procedura che con l'esatta determinazione dei termini può risolversi in un trattamento di maggiore tutela e garanzia — se vogliamo ricorrere a questa terminologia — nei confronti del dipendente sottoposto a quel procedimento disciplinare.

Il nostro gruppo non ha sollevato obiezioni, né ha presentato emendamenti riguardanti gli articoli 1 e 3 introdotti dalla II Commissione del Senato.

Riteniamo solo di dover proporre una modifica di carattere formale concernente l'ultima parte dell'articolo 2, in particolare l'espressione « l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità », che ha modificato quella precedentemente introdotta da questa Commissione: « il danno o il pericolo siano di speciale tenuità ». L'emendamento di cui preannuncio la presentazione tende dunque, per ragioni di uniformità rispetto all'espressione già adoperata dal codice, a sostituire la dizione introdotta dal Senato con le seguenti parole: « il danno o il pericolo causati dall'evento siano di speciale tenuità ».

Per quanto concerne la nuova formulazione dell'articolo 4, il mio gruppo ritiene che l'estensione degli effetti della sospensione condizionale della pena a tutti gli effetti penali della condanna sia eccessivamente ampia, fermo restando il principio per cui tale sospensione si estende alle pene accessorie. Preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento, con il quale si limita l'estensione della sospensione soltanto ad alcuni effetti penali, prevedendo che « la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessione di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa ». Abbiamo ritenuto che tale emendamento si uniformasse alla linea di politica legislativa già emersa in questa Commissione in materia di riforma delle misure di prevenzione, secondo cui la sospensione condizionale della pena di per sé non deve ostacolare il reinserimento del condannato nel mondo del lavoro; fatti salvi i casi previsti dalle legge speciali, a nostro avviso, la condanna condizionalmente sospesa non può costituire pregiudizio per l'avvio di una attività lavorativa nei casi elencati nel nostro emendamento.

Abbiamo ritenuto altresì opportuno presentare l'emendamento 4.2 con il quale proponiamo che la sospensione condizionale della pena non venga estesa alla pena accessoria nel caso in cui questa sia l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, inflitta a seguito di condanna per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, di cui al libro II, titolo II, capo I, del codice penale. Questo emendamento si collega ad un'altra nostra proposta in tema di riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, tesa a reintrodurre le pene accessorie dell'interdizione perpetua nei casi dei reati previsti dagli articoli 314 e 317 del codice penale, a parte il caso in cui la pena inflitta sia inferiore a tre

anni. Quest'ultima proposta appare in linea con il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali in tema di riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, nel quale si ritiene che le pene accessorie costituiscano un momento afflittivo che può ampliare la tutela della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti « infedeli » ed un elemento di maggiore garanzia per l'attuazione dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

Consequente alla proposta di modifica dell'articolo 4 è l'emendamento relativo all'articolo 10 per un motivo di raccordo formale.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla II Commissione del Senato.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Ritengo che in relazione agli emendamenti annunciati all'articolo 4 si ponga un problema di ammissibilità ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del regolamento, in quanto essi possono essere considerati non conseguenti alle modificazioni apportate dal Senato. Al riguardo ritengo che debba essere consultata la Presidenza della Camera.

Mi chiedo inoltre se sia opportuno introdurre emendamenti, il cui esame può comportare un allungamento dell'*iter*, o se non convenga procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Non mi oppongo alle modifiche formali all'articolo 2 preannunciate dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, mentre mi riservo di esprimere una valutazione sugli altri emendamenti dopo che sia stata definita la questione della loro ammissibilità.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla II Commissione del Senato.

La II Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della II Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche il danno o il pericolo siano di speciale tenuità; ».

La II Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'introduzione del nuovo articolo 1, è diventato articolo 2:

ART. 2.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il pa-

trimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; ».

Gli onorevoli Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Pedrazzi Cipolla e Orlandi hanno presentato il seguente emendamento:

*Al capoverso, sostituire le parole: l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità, con le seguenti: il danno o il pericolo causati dall'evento siano di speciale tenuità.*

2. 1.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Ritengo che la II Commissione del Senato, nel redigere il testo dell'articolo 2, abbia potuto tener conto di una mia osservazione in sede di discussione sulle linee generali nel corso della prima lettura del provvedimento con la quale facevo notare che vi sono reati di pericolo, tra l'altro piuttosto comuni, motivati dal perseguimento di lucro: per esempio, un incendio al fine di riscuotere l'indennizzo dell'assicurazione.

Invito, comunque, la Commissione ad approvare l'emendamento 2. 1 che migliora il testo dell'articolo 2.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Voterò contro l'emendamento 2. 1 perché non ne comprendo le motivazioni.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 2. 1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento 2. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1, contrario il relatore e favorevole il Governo.

(È respinto).

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Annuncio l'astensione del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della II Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La II Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

#### ART. 3.

1. L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — *Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.* — Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — *Effetti della sospensione.* — La sospensione della pena si estende alle pene accessorie, ma non agli altri effetti penali della condanna ed alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

La II Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo

che, in seguito all'introduzione dei nuovi articoli 1 e 3, è diventato articolo 4:

ART. 4.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — *Effetti della sospensione.* — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, salve le obbligazioni civili derivanti dal reato ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

ART. 4.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — (*Effetti della sospensione*). — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessione di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa ».

4. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Bargone, Recchia.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

La disposizione di cui al primo comma non si applica nel caso della pena accessoria dell'interdizione temporaneamente dai pubblici uffici inflitta a seguito di condanna per uno dei reati di cui al

libro II, titolo II, capo I, del codice penale.

4. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Recchia, Pedrazzi Cipolla.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Come precedentemente osservato in sede di replica, ritengo che in relazione a tali emendamenti si ponga un problema di ammissibilità, in merito al quale dovrà essere consultata la Presidenza della Camera.

BRUNO FRACCHIA. Mi sia consentito fare un'osservazione in relazione alla richiesta di un parere alla Presidenza della Camera. Come ha affermato la collega Finocchiaro Fidelbo, all'articolo 4 sono collegate due questioni. La prima riguarda la sospensione condizionale della pena per determinati reati. In termini formali di inammissibilità si dovrebbe dire che poiché anche nel testo elaborato dalla Camera si estendeva a tutte le pene accessorie il beneficio della sospensione condizionale della pena, non ci sarebbe dato in questa sede, a seguito di un'ulteriore modifica intervenuta in questa norma da parte del Senato, di ritornare sulla normativa.

Penso di potere affermare — e credo che il Presidente della Camera lo confermerà — che il problema delle pene accessorie dei reati dovrebbe essere considerato nella sua globalità: guai se dovessimo dare una interpretazione restrittiva e superficialmente rigorosa della norma. Faccio peraltro presente che la norma dell'articolo 4 nel testo del Senato è stata completamente cambiata, se si pensa che la sospensione condizionale della pena è andata ad invadere il campo di altri istituti. Quando si afferma che « la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie ed agli altri effetti penali della condanna », si deve tener presente che fra questi ultimi vi è la menzione della condanna stessa sul certificato rilasciato dal casellario giudiziale. Il Senato ha dunque introdotto una mo-

difica ad un istituto senza neppure citarlo, lasciando in vigore una norma che nel nostro codice ha un significato completamente contrario.

Quando si applica la sospensione condizionale non si verifica questo effetto penale della condanna. Non possiamo non prendere in considerazione tale aspetto connesso alle modifiche apportate dal Senato, rispetto al quale si rendono necessari alcuni approfondimenti.

Prego quindi il presidente di illustrare al Presidente della Camera le ragioni per cui gli emendamenti all'articolo 4 debbano ritenersi ammissibili.

**PRESIDENTE.** In base al disposto del comma 2 dell'articolo 41 del regolamento, ritengo di dover consultare la Presidenza

della Camera sull'ammissibilità degli emendamenti all'articolo 4.

Stante la necessità di sottoporre la questione al Presidente della Camera e data la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 18,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 18 maggio 1989.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO